

Delibera n. 16/2020

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., per violazione del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, relativamente al Prospetto Informativo della Rete (PIR) per l'anno 2021.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 gennaio 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* (di seguito anche: *“d.lgs. 112/2015”*), ed in particolare:
- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
 - l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *“1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura”*;
 - l'articolo 37, commi 3, 8 e 14, lettera a), ai sensi del quale *“L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura*

ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

- *l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale “1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore”;*
- *l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;*

- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, e, in particolare, l'Allegato A;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- CONSIDERATO** che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, ha avviato un'interlocuzione con i gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse, volta a sollecitare la tempestiva elaborazione e ad assicurare il progressivo consolidamento e l'armonizzazione dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: “PIR”), che i suddetti gestori devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti; ciò anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTA** la nota dell'Autorità del 6 dicembre 2018 (prot. ART 10533/2018), con la quale venivano formulate, a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (di seguito anche: “FER” o “Gestore”), raccomandazioni in relazione alla bozza di PIR 2020, trasmessa dal Gestore con nota del 25 settembre 2018 (prot. ART 7846/2018);
- VISTE** le note dell'Autorità del 29 marzo 2019 (prot. 2974/2019) e del 10 maggio 2019 (prot. 4819/2019);

- VISTE** le note di riscontro di FER dell'8 aprile 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità, in data 10 aprile 2019, con prot. 3435/2019) e del 14 giugno 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità, in pari data, con prot. 6422/2019);
- VISTA** la nota del 20 giugno 2019 (prot. ART 6809/2019), con la quale si indicava al Gestore di completare il recepimento delle raccomandazioni residue relative al PIR 2020 in occasione della pubblicazione della prima bozza del PIR 2021, da effettuarsi, con contestuale trasmissione all'Autorità, entro il 30 giugno 2019;
- VISTA** la nota dell'Autorità del 4 settembre 2019 (prot. 10332/2019), con la quale si sollecitava, tra l'altro, il Gestore a pubblicare sul proprio sito *web* l'aggiornamento ulteriore del PIR 2020 e la prima bozza di PIR 2021, da sottoporre a consultazione pubblica per un periodo minimo di venti giorni, ai fini della trasmissione all'Autorità della bozza finale entro il 10 ottobre 2019, unitamente alle osservazioni pervenute nel corso della consultazione;
- CONSIDERATO** che, nonostante ad oggi non risulti pubblicato l'ulteriore aggiornamento del PIR 2020 richiesto, il PIR 2020 pubblicato contiene comunque tutte le informazioni rilevanti tali da far ritenere che il gestore abbia assolto in via sostanziale gli obblighi normativi riferiti al PIR 2020;
- PRESO ATTO** che nel mese di settembre 2019 FER provvedeva alla pubblicazione sul proprio sito *web* di una prima bozza di PIR 2021 per la consultazione degli interessati, all'interno della quale si stabiliva, tra l'altro, la data del 14 aprile 2020 quale scadenza per la presentazione di richieste di assegnazione di tracce da parte delle imprese ferroviari;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 112/2015, la pubblicazione del PIR 2021 deve avvenire almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura per l'orario di servizio 2020-2021, al fine di poter rendere note al mercato dei potenziali richiedenti capacità le procedure per definire eventuali accordi quadro di capacità e per la presentazione delle richieste annuali riferite allo svolgimento dei servizi per lo stesso orario;
- TENUTO CONTO** che FER ha fissato la scadenza del termine per la presentazione di richieste di tracce da parte delle imprese ferroviarie alla data del 14 aprile 2020, tale per cui, ai sensi del predetto articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015, la pubblicazione del PIR 2021 sarebbe dovuta avvenire – sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Autorità - quattro mesi prima la scadenza del suddetto termine;
- RILEVATO** che FER non risulta avere trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza previste dalla normativa vigente, propedeutiche alla pubblicazione, la bozza di PIR 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, né la documentazione relativa all'avvenuta consultazione;
- RILEVATO** altresì, che, a tutt'oggi, FER non risulta aver pubblicato il PIR 2021;
- VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione in atti, con riferimento al PIR 2021, sembra emergere la violazione da parte di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. dell'articolo 14, commi 1 e 5, del d.lgs. 112/2015;

RITENUTO pertanto che sussistano, con riferimento al PIR 2021, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015: per non aver trasmesso all'Autorità, precludendo alla stessa, in tal modo, di esprimere le valutazioni di competenza, propedeutiche alla pubblicazione del PIR, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015, la bozza di Prospetto Informativo della Rete 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, e la documentazione relativa all'avvenuta consultazione; per non aver pubblicato, a tutt'oggi, il PIR 2021, secondo le modalità e la tempistica previste dall'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per il mancato adempimento degli obblighi disciplinati dall'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112 del 2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autoritatrasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autoritatrasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;

7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

Torino, 30 gennaio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)